

Trasmessa solo via e-mail/PEC

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana
Dipartimento dei Beni culturali e dell'identità siciliana
Soprintendenza del Mare

PALERMO

Al Responsabile unico del procedimento
ing. Pietro Selvaggio
sopmare@certmail.regione.sicilia.it
p.selvaggio@regione.sicilia.it

E p.c.

Al Presidente della Regione Siciliana
on. Nello Musumeci
segreteria.presidente@regione.sicilia.it

All'Assessore dei Beni Culturali e dell'identità siciliana
dott. Alberto Samonà
assessorebci@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento
dei Beni Culturali e dell'identità siciliana
dott. Calogero Franco Fazio
dirgenbci@regione.sicilia.it

Al Soprintendente del Mare
dott. Ferdinando Maurici
sopmare@regione.sicilia.it

Al Presidente del Museo del Mare
dott. Alessandro Zuccarello
museodelmare@gmail.com

Al Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio 1 - Controllo dei contratti pubblici - Sezione
Regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici
PALERMO
ufficio.speciale.osservatorio.ccpp@certmail.regione.sicilia.it
servizio1.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Prot. n° 19/2022

Palermo, 08 Marzo 2022

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE DELLA SICILIA NELL'EDIFICIO DELL'ANTICO ARSENALE DELLA MARINA REGIA DI PALERMO, COMPRESI GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO PER LA MUSEALIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI ESPOSITIVI ANCHE CON L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE INFORMATICHE MULTIMEDIALI." CIG 9019965696 - CUP G72C16000150001
Determina a contrarre n. 67 del 21/12/2021 revocata con Rep. n.70 del 01/03/2022
Segnalazione di ulteriori criticità.

In relazione alla procedura di affidamento del servizio di ingegneria e architettura indicato in oggetto, pervengono a questa Consulta segnalazioni da parte di iscritti, attraverso i rispettivi Ordini territoriali, circa talune criticità presenti nei documenti di gara.

Preso atto della determina di revoca emarginata, e considerato che dalla stessa sembrano evincersi esclusivamente dei rilievi in ordine alla quantificazione delle parcelle, al fine di pervenire ad una eventuale più completa revisione del bando, si ritiene opportuno e doveroso esporre quanto segue.

Si premette per chiarezza che la gara in parola riguarda una *procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b), 157 nonché ai sensi dell'art. 133 comma 8 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura relativi ai lavori in oggetto.*

Si tratta dell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto esecutivo, definitivo, direzione lavori, contabilità e per il coordinamento per la sicurezza (cfr. capitolato prestazionale), ed in questo senso è ricompreso nel calcolo delle prestazioni e dei corrispettivi anche il compenso relativo al progetto definitivo.

Nel merito, emerge dal disciplinare di gara che la valutazione dell'offerta tecnica avverrà sulla base del progetto definitivo, come si evince esplicitamente:

- dal capo 11 – SOPRALLUOGO

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara, poiché a parere della Stazione Appaltante la mancata presa visione dei luoghi non consentirebbe l'esame dello stato di fatto necessario alla redazione del progetto definitivo richiesto in sede di offerta tecnica.

- dal capo 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA, che con riferimento al corrispondente capo 18, cita espressamente la "*Valutazione degli elementi qualitativi trasversali dell'offerta tecnica e del Progetto definitivo*" e obbliga, a pena di esclusione, alla presentazione del progetto definitivo in sede di offerta, da redigere nel rispetto della normativa vigente.

Tale circostanza è suffragata viepiù dal cronoprogramma riportato al capo 6 - DURATA DELL'APPALTO, laddove non sono indicati i tempi per la redazione del progetto definitivo, in accordo con l'art.5 del

Capitolato prestazionale, che presuppone esplicitamente che l'aggiudicazione avverrà sulla base del progetto definitivo offerto in fase di gara.

A tale riguardo, si ritiene che la procedura così concepita risulti palesemente irregolare e contraddittoria in quanto presuppone l'esplicazione di una delle prestazioni poste a base dell'appalto già in fase di gara, fattispecie non prevista dal codice per gli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria né dalle Linee Guida ANAC n. 1, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, ed in evidente contrasto con l'intera impostazione normativa vigente nel campo degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria.

A puro titolo esemplificativo, la disciplina del concorso di idee, contenuta nell'articolo 156, comma 3, del Codice prevede espressamente che non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiori a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, così come nei concorsi di progettazione previsti dagli artt. 152 e 154 del Codice.

Anche nel particolare caso del concorso di progettazione a due fasi (art. 154, comma 5), unica fattispecie tra i servizi di ingegneria che preveda anche la predisposizione di un progetto con caratteristiche di tipo "definitivo", è prevista l'acquisizione – nella seconda fase - di un progetto definitivo esclusivamente a livello architettonico, con approfondimento pari ad un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la parte strutturale ed impiantistica.

Tali riferimenti vengono riportati esclusivamente per maggior chiarezza di esposizione e perché esplicativi dell'intero corpus normativo in materia, essendo chiaro che non si tratta, nel caso presente, di "concorso" ma di vera e propria gara d'appalto SIA.

Né può configurarsi analogia con la procedura di appalto integrato, che non è in alcun modo assimilabile ai servizi di architettura e ingegneria e comunque è fattispecie anch'essa totalmente estranea a quella odierna.

Ad abundantiam, la documentazione allegata allo studio di fattibilità tecnico economica posto a base di gara è priva delle necessarie informazioni e indagini preliminari previste dall'art. 23, commi 5 e 6 del Codice, per altro indispensabili per la redazione di un progetto di livello definitivo, non comprendendo la relazione geologica, le indagini sulla consistenza strutturale dei materiali, sull'impiantistica esistente, etc., e risultando priva persino di una rappresentazione grafica dei luoghi in formato digitale.

In definitiva è escluso che sia legittima la richiesta del progetto definitivo in sede di presentazione dell'offerta tecnica di un'ordinaria procedura aperta per l'affidamento di SIA come quella in esame.

In secondo luogo si segnalano delle altre criticità che richiedono rettifiche o chiarimenti da parte del RUP nella rimodulazione del bando e dei suoi allegati.

a) All'art.6 – STRUTTURA OPERATIVA del capitolato prestazionale, tra le figure professionali che costituiranno il gruppo di lavoro e al capo 7.2.1 del disciplinare di gara, con riferimento ai REQUISITI DI IDONEITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO, viene richiesta la figura di un "professionista museografo".

Tale previsione appare contrastare apertamente con il requisito di carattere generale previsto nel medesimo paragrafo e dalla normativa sottesa:

“Per tutti i professionisti che espletano gli incarichi oggetto dell'appalto, Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico”.

E contrasta anche con l'enunciato dell'intero capo 7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, che correttamente fa riferimento alle disposizioni dell'art.46 del Codice.

La figura richiesta, infatti, non rientra fra quelle per le quali esiste un apposito Ordine professionale ed il relativo albo, né risulta inserita in deroga nel citato articolo 46. Si tratta piuttosto di una specializzazione acquisita generalmente attraverso dei master o dei corsi ed estesa ad una pletera di laureati in diverse discipline generalmente di tipo umanistico e non riconducibile in alcun modo all'ambito proprio delle professioni tecniche.

Non essendo dunque tale figura nemmeno individuata univocamente da uno specifico percorso accademico di studi, la previsione del bando non solo non è corretta da un punto di vista normativo ma introduce una discriminante che riduce artificialmente il numero dei possibili concorrenti.

Sarebbe opportuno, ove la stazione appaltante lo ritenga indispensabile, inserire una figura con le caratteristiche richieste in guisa di esperto o consulente, eventualmente da nominare in fase di redazione del progetto definitivo/esecutivo; attesa anche la necessità di acquisire dalla S.A. le indicazioni circa la specifica natura, consistenza e modalità di esposizione dei beni da allestire, genericamente indicati nella relazione generale allegata al bando come “un grande patrimonio di reperti, di ritrovamenti e di dati sulla presenza di relitti subacquei nelle acque siciliane”.

b) Al capo 7.2.2 del disciplinare di gara, con riferimento ai REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, viene richiesto esclusivamente il possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale fissato. Nel citato disciplinare non è stato indicato alcun fatturato globale minimo per la partecipazione alla gara, requisito richiamato invece a pag. 20, dove viene indicato che per gli RTP lo stesso deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso ed essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Occorre pertanto porre rimedio al contrasto fra due previsioni del medesimo documento.


Tutto ciò premesso e argomentato, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini professionali degli ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire agli Enti pubblici, si rassegnano le superiori considerazioni, e

SI CHIEDE

al Responsabile Unico del procedimento che, nell'affrontare la revisione del bando in parola, tenga in debito conto le criticità esposte, così da pervenire ad una rettifica della procedura nel senso indicato.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO
Franco Russo



IL PRESIDENTE
Elvira Restivo

